



### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 251 dal Reg. OGGETTO:  
 "Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione  
 della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del  
 10.09.98" - Approvazione.  
 Data 07.06.05

L'anno duemilacinque addì sette alle ore 18:30 del mese di giugno, nel  
 Comune di Favara e nella solita sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione presidenziale, il  
 Consiglio Comunale, convocato dal Presidente, si è riunito in sessione \_\_\_\_\_ in seduta  
 pubblica di \_\_\_\_\_, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Rizzuto Giuseppe	X		16) Bennardo Giovanni	X	
2) Lentini Giovanni	X		17) Montalto Pietro		X
3) Vita Antonietta		X	18) Vassallo Todaro Carmelo	X	
4) Messinese Angelo	X		19) Incorvaia Maurizio		X
5) Bosco Ignazio		X	20) Sutera Sardo Luigi	X	
6) Pitruzzella Franco		X	21) Vassallo Giosuè		X
7) Nobile Stefano	X		22) Dalli Cardillo Paolo	X	
8) Alaimo Paolo		X	23) Broccia Giovanni	X	
9) Trupia Gerlando	X		24) Gargano Luca		X
10) Vita Angelo		X	25) Marturana Calogero	X	
11) Caramazza Gaetano	X		26) Livreri Libertino		X
12) Signorino Gelo Salvatore		X	27) Costanza Gerlando		X
13) Sorce Nicolò	X		28) Sferrazza Luigi	X	
14) Cibella Gaetano	X		29) Licata Calogero	X	
15) Valenti Antonio	X		30) Schembri Francesco	X	

Assegnati n. 30

In carica n. 30

Presenti n. 18Assenti n. 12

Assume la Presidenza il Signor Nobile Stefano nella sua qualità di Presidente  
 Con l'assistenza e la partecipazione del Segretario Generale dott. Antinoro Vice Segretario  
 Partecipa alla riunione il dott. Enrico Airo' nella sua qualità di Sindaco (art. 20  
 comma 3 l.r. 7/92 e s.m.i.)

Nominati scrutatori i Signori: N. Sorce G., Bennardo G., Trupia

Il Presidente constatata la legalità della seduta dichiara aperta la discussione sull'argomento, regolarmente iscritto all'ordine del giorno e da lettura della proposta di deliberazione, che di seguito si trascrive:

Alle ore 18.40, presidente del consiglio comunale, Stefano Nobile, procede a chiamare l'appello e riscontrata la presenza in aula del numero legale, sono infatti presenti n. 18 consiglieri (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Trupia Gerlando, Caramazza Gaetano, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Vassallo Todaro Carmelo, Sutura Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco), dichiara valida la seduta.

Per l'amministrazione partecipa ai lavori il Sindaco Lorenzo Airò.

Su proposta del Presidente della seduta, il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, nomina scrutatori, per le votazioni che avranno luogo durante la presente seduta, i consiglieri: Sorce Nicolò, Bennardo Giovanni e Trupia Gerlando.

Alle ore 18.45 entra in aula il consigliere Vita Angelo.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione dell'argomento "Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del 10.09.98", ricordando al consiglio che nel corso delle precedenti sedute consiliari del 1° giugno 2005 (verbale n. 39) e del 6 giugno 2005 (verbale n. 40), si era proceduto alla trattazione ed approvazione di alcuni emendamenti al regolamento, e che nell'ultima seduta del 6 giugno 2005 il consiglio comunale era stato rinviato a stasera, in prosecuzione, per essere venuto meno il numero legale sulla votazione, risultata infruttuosa, di un emendamento all'art. 18 proposto dal consigliere Luigi Sferrazza.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno e, non chiedendo alcuno la parola, pone a votazione, per appello nominale, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, il seguente emendamento aggiuntivo all'art. 18:

- all'art. 18, comma 2, prima riga, dopo le parole "Fermi restando", aggiungere il periodo "**quanto previsto e richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis,**".

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 19 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Trupia Gerlando, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Vassallo Todaro Carmelo, Sutura Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Sferrazza Luigi il quale propone un emendamento aggiuntivo all'art. 25:

- all'art. 25, all'inizio del comma 3, aggiungere il seguente periodo: "**Fermo restando quanto richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis,**".



Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.


Durante il precedente intervento si è allontanato dall'aula il consigliere Vassallo Todaro Carmelo.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento aggiuntivo all'art. 25, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 18 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Trupia Gerlando, Vita Angelo, Caramazza

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 



La presente deliberazione con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo perché dichiarata immediatamente esecutiva art. 18 comma 3 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1) l. r. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi. **10 LUG 2005**

li \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno festivo \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi. **10 LUG 2005**

li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

la presente deliberazione è stata trasmessa per esecuzione all'ufficio \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Segreteria**

Per ricevuta \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Dipartimento**


**MUNICIPIO DI FAVARA**

**IL SEGRETARIO**

attesta che il presente atto o documento è stato pubblicato nell'albo pretorio di questo Comune dal **10-07-05** al **25-07-05** con o senza reclami ed opposizioni.

IL CAPO UFFICIO  
MESSO COMUNALE  
92021 FAVARA (SR)



**Il Segretario**  




# Comune di Favara

## PROVINCIA DI AGRIGENTO

DIPARTIMENTO \_\_\_\_\_

INSERITA NELLA DELIBERAZIONE

UFFICIO \_\_\_\_\_

CC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del 10/09/1998.

Vista la Deliberazione di G.M. n. 40 del 11/02/2005 avente per oggetto: "*Proposta di Regolamento per la minimizzazione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n: 381 del 10/06/1998*" con la quale veniva approvato il progetto di che trattasi;

Visto il D.M. n. 381 del 10/06/1998;

Visto l'art. 51 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto opportuno di trasmettere il regolamento per l'approvazione del Consiglio Comunale

PROPONE

- Di approvare il "*Regolamento per la minimizzazione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n: 381 del 10/06/1998*" di cui alla delibera di G.M. n. 40, del 11/02/2005, composto da n. 15 articoli e comprensivo di allegato (stralcio D.M. 10 settembre 1998 n. 381)

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio di propria iniziativa / su conforme indicazione del Sindaco o Assessore delegato.

IL SINDACO / L'ASSESSORE

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

PARERI  
Sulla proposta di deliberazione sopradescritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990, n.142, recepito con l'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11/12/1991, n.48;

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE AFFARI FINANZIARI

Gaetano, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Sutera Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Alle ore 19.00 entrano in aula gli assessori Vitello Carmelo e Chianetta Rosaria.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Sferrazza Luigi il quale propone un emendamento aggiuntivo e uno soppressivo all'art. 28:

- all'art. 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

**"2. Nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis, è richiesta la concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia."**

- sopprimere il comma 4 dell'art. 28, che così recita: **"4. Il parere della Commissione Edilizia non è comunque dovuto sui provvedimenti autorizzatori edilizi di cui al presente articolo, né sulle istanze relative a nuovi impianti per la telefonia mobile passibili di autorizzazione al di fuori del Programma annuale di cui all'art. 4 c.1 lett. g) del presente Regolamento."**

I precedenti commi 2 e 3 diventano rispettivamente 3 e 4.

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento all'art. 28, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 18 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Trupia Gerlando, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Sutera Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Alle ore 19.05 entrano in aula i consiglieri Signorino Gelo Salvatore, Bosco Ignazio e Alaimo Paolo.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Valenti Antonio il quale propone un emendamento sostitutivo al comma 5 dell'art. 29:

- all'art. 29, comma 5, alla terza riga, sostituire la parola "quattro" con la parola "due".

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Durante il precedente intervento è rientrato in aula il consigliere Vassallo Todaro Carmelo, mentre si sono allontanati i consiglieri Lentini Giovanni, Alaimo Paolo e Sorce Nicolò.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento all'art. 29, proposto dal consigliere Valenti Antonio, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 19 (Rizzuto Giuseppe, Messinese Angelo, Bosco Ignazio, Nobile Stefano, Trupia Gerlando, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Signorino Gelo Salvatore, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Vassallo Todaro Carmelo, Sutera Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Alle ore 19.15 entra in aula il consigliere Incorvaia Maurizio.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Sferrazza Luigi il quale propone un emendamento soppressivo al comma 5 dell'art. 30:

- all'art. 30, comma 5, alla prima riga, sopprimere la parola "a campione".

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Durante il precedente intervento si è allontanato dall'aula il consigliere Trupia Gerlando.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento all'art. 30, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 19 (Rizzuto Giuseppe, Messinese Angelo, Bosco Ignazio, Nobile Stefano, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Signorino Gelo Salvatore, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Vassallo Todaro Carmelo, Incorvaia Maurizio, Sutura Sardo Luigi, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Alle ore 19.25 entrano in aula i consiglieri Montalto Pietro e Vassallo Giosuè.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Valenti Antonio il quale propone un emendamento sostitutivo al comma 3 dell'art. 40:

- all'art. 40, comma 3, alla seconda riga, sostituire la parola "annuale" con la parola "semestrale".

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Durante il precedente intervento è entrato in aula il consigliere Vita Antonietta e sono rientrati i consiglieri Lentini Giovanni e Sorce Nicolò, mentre si sono allontanati i consiglieri Vassallo Todaro Carmelo, Incorvaia Maurizio e Sutura Sardo Luigi.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento all'art. 30, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 21 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Vita Antonietta, Messinese Angelo, Bosco Ignazio, Nobile Stefano, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Signorino Gelo Salvatore, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Montalto Pietro, Vassallo Giosuè, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Sferrazza Luigi il quale propone un emendamento aggiuntivo all'art. 41:

- all'art. 41, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"5. Entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio competente predispose la cartografia tematica di cui all'art. 39."

"6. La cartografia così redatta viene pubblicata come allegato del presente regolamento ed approvata come parte integrante del regolamento stesso dopo l'esame delle eventuali osservazioni e/o proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo."

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Durante il precedente intervento è rientrato in aula il consigliere Incorvaia Maurizio, mentre si sono allontanati i consiglieri Bosco Ignazio, Signorino Gelo Salvatore, Cibella Gaetano, Bennardo Giovanni e Vassallo Giosuè.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento all'art. 41, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 17 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Vita Antonietta, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Sorce Nicolò, Valenti Antonio, Montalto Pietro, Incorvaia Maurizio, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Chiede ed ottiene di intervenire il consigliere Sferrazza Luigi il quale propone un emendamento aggiuntivo dell'art. 42:

- dopo l'art. 41, aggiungere il seguente articolo 42:

**Art. 42**

**Norma di salvaguardia**

**1. Durante il periodo di pubblicazione del presente regolamento e fino alla sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, sono sospese le attività di installazione di nuovi impianti di telefonia mobile."**

Parere in linea tecnica favorevole del dirigente di competenza, Ing. Pasquale Amato.

Durante il precedente intervento sono rientrati in aula i consiglieri Bosco Ignazio, Signorino Gelo Salvatore, Cibella Gaetano, Bennardo Giovanni e Vassallo Giosuè, mentre si sono allontanati i consiglieri Vita Antonietta e Incorvaia Maurizio.

Il presidente pone a votazione, per appello nominale, il superiore emendamento aggiuntivo dell'art. 42, proposto dal consigliere Sferrazza Luigi, con il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti favorevolmente n. 20 (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Bosco Ignazio, Nobile Stefano, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Signorino Gelo Salvatore, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Montalto Pietro, Vassallo Giosuè, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferrazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco).

L'emendamento è approvato.

Durante il precedente intervento è rientrato in aula il consigliere Vassallo Todaro Carmelo, mentre si sono allontanati i consiglieri Bosco Ignazio e Signorino Gelo Salvatore.

Non chiedendo altri di intervenire, il Presidente ricorda al consiglio che nel corso delle sedute di Consiglio comunale del 1° giugno 2005 e del 6 giugno 2005, oltre agli emendamenti proposti ed approvati nella presente seduta, erano stati proposti ed approvati altri emendamenti al presente regolamento.

Prima, quindi, di passare alla votazione finale per l'approvazione del "Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del 10.09.98", il Presidente chiede se i consiglieri vogliono intervenire.

Nessun consigliere chiede di intervenire.

visto la proposta di deliberazione, munita del parere favorevole, sulla medesima espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;

ritenuto di approvare il "regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del 10.09.98", nel testo proposto dall'amministrazione e con le modifiche di seguito riportate:

1) - Emendamento aggiuntivo all'art. 4:

- all'art. 4, comma 1, lettera i), sub i2), dopo le parole "le attrezzature assistenziali" sono aggiunte le parole "ed educative";
- all'art. 4, comma 1, lettera i), sub i3), dopo le parole "le attrezzature scolastiche" sono aggiunte le parole "e gli edifici pubblici";
- all'art. 4, comma 1, lettera i), dopo il sub i4), sono aggiunti:  
"i5) le chiese e i luoghi di culto"  
"i6) i centri sportivi ad alta frequenza di utenza"

2) - Emendamento aggiuntivo all'art. 8:

- all'art. 8, comma 1, lettera b), alla seconda riga, dopo le parole "lett. i1, i2) e i3),", sono aggiunte le parole "i6)";

3) - Emendamento aggiuntivo all'art. 15:

- all'art. 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:  
"2 bis. Qualora l'antenna radiotrasmittente per telefonia cellulare sia ancorata saldamente ad un solaio, comportando una modificazione dell'assetto dell'edificio, è richiesta la concessione edilizia che preveda esplicitamente la compatibilità dell'edificio con la tipologia dell'antenna radiotrasmittente di che trattasi".

4) - Emendamento suppressivo all'art. 17:

- all'art. 17, è soppresso l'intero comma 2, che così recita:  
"2. Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura dell'area centrale, attraverso strumenti concertativi tra Comune e Concessionari può essere definito un Programma Speciale, da approvare con le modalità e procedure del Programma Annuale di cui all'art. 4 c. 1 lett. g), ovvero da inserire integralmente o per stralci in uno o più programmi annuali, nel rispetto delle presenti norme regolamentari e le dovute distende dagli obiettivi sensibili. Tale programma deve prevedere l'installazione di nuovi impianti nelle aree di cui all'art. 16 comma 4 del presente regolamento, se esistenti."

I successivi commi 3 e 4 diventano rispettivamente commi 2 e 3.

5) - Emendamento aggiuntivo all'art. 18:

- all'art. 18, comma 2, prima riga, dopo le parole "Fermi restando", è aggiunto il periodo "quanto previsto e richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis,".

6) - Emendamento aggiuntivo all'art. 25:

- all'art. 25, all'inizio del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "Fermo restando quanto richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis,".

7) - Emendamento all'art. 28:

- all'art. 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:  
"2. Nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis, è richiesta la concessione edilizia, previo

parere della commissione edilizia.”

- all'art. 28 è soppresso il comma 4, che così recita: “4. Il parere della Commissione Edilizia non è comunque dovuto sui provvedimenti autorizzatori edilizi di cui al presente articolo, né sulle istanze relative a nuovi impianti per la telefonia mobile passibili di autorizzazione al di fuori del Programma annuale di cui all'art. 4 c.1 lett. g) del presente Regolamento.”

I precedenti commi 2 e 3 diventano, rispettivamente 3 e 4.

8) - Emendamento sostitutivo al comma 5 dell'art. 29:

- all'art. 29, comma 5, alla terza riga, la parola “quattro” è sostituita con la parola “due”

9) - Emendamento soppressivo al comma 5 dell'art. 30:

- all'art. 30, comma 5, alla prima riga, è soppressa la parola “a campione”.

10) - Emendamento sostitutivo al comma 3 dell'art. 40:

- all'art. 40, comma 3, alla seconda riga, la parola “annuale” è sostituita con la parola “semestrale”.

11) - Emendamento aggiuntivo all'art. 41:

- all'art. 41, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“5. Entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio competente predispone la cartografia tematica di cui all'art. 39.”

“6. La cartografia così redatta viene pubblicata come allegato del presente regolamento ed approvata come parte integrante del regolamento stesso dopo l'esame delle eventuali osservazioni e/o proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo.”

12) - Emendamento aggiuntivo dell'art. 42:

... dopo l'art. 41, è aggiunto il seguente articolo 42:

#### “Art. 42

##### Norma di salvaguardia

1. Durante il periodo di pubblicazione del presente regolamento e fino alla sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, sono sospese le attività di installazione di nuovi impianti di telefonia mobile.”

visto l'esito delle distinte votazioni sugli emendamenti, come riportate nei verbali n. 39 del 1° giugno 2005 e n. 40 del 6 giugno 2005, nonché più sopra,

con n. 19 voti favorevoli, resi per appello nominale (Rizzuto Giuseppe, Lentini Giovanni, Messinese Angelo, Nobile Stefano, Vita Angelo, Caramazza Gaetano, Sorce Nicolò, Cibella Gaetano, Valenti Antonio, Bennardo Giovanni, Montalto Pietro, Vassallo Todaro Carmelo, Vassallo Giosuè, Dalli Cardillo Paolo, Broccia Giovanni, Marturana Calogero, Sferazza Luigi, Licata Calogero e Schembri Francesco), su n. 19 consiglieri presenti in aula e votanti,

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, D.M. n. 381 del 10.09.98”, nel testo proposto dall'amministrazione e con le modifiche indicate in narrativa e nel nuovo articolato che, opportunamente coordinato,

si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, composto da n. 42 articoli.

A questo punto, chiede ed ottiene la parola il consigliere Valenti Antonio il quale manifesta la propria soddisfazione per l'approvazione, all'unanimità dei presenti in consiglio comunale, del presente regolamento, esempio di civiltà e di tutela dei diritti dei cittadini e di un paese.

Alle ore 19.45 esce dall'aula il presidente del consiglio comunale, Stefano Nobile, ed assume la presidenza della seduta il vice presidente Giuseppe Rizzuto. Entra il consigliere Costanza Gerlando.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Sferrazza Luigi il quale sottolinea l'importanza dell'atto che stasera il consiglio comunale ha approvato.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Messinese Angelo il quale rivolge un ringraziamento al consiglio e ai cittadini che sono stati sempre presenti in consiglio comunale e che sono stati da stimolo su un problema così importante.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Vita Angelo il quale afferma che l'approvazione del regolamento deriva dall'attività sinergica del consiglio comunale, dell'amministrazione, delle commissioni consiliari e dei cittadini.

Chiede ed ottiene la parola il consigliere Montalto Pietro il quale esprime la propria soddisfazione per l'approvazione di un regolamento che sicuramente darà più tranquillità ai cittadini.

Interviene il Sindaco, Lorenzo Airò, il quale dichiara di unirsi al coro di soddisfazione manifestatosi per l'approvazione di un importante strumento che, oltre a regolamentare la materia, dà più sicurezza e serenità alla collettività. Sottolinea la maturità politica dimostrata dall'organo consiliare per il lavoro svolto e l'atteggiamento di civiltà dimostrato dai cittadini sulla delicata questione trattata dal regolamento appena approvato.

14



COMUNE DI

**FAVARA**

Provincia di  
Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE

DEL CORRETTO INSEDIAMENTO

URBANISTICO E TERRITORIALE

DELLE STAZIONI RADIO BASE

PER TELEFONIA MOBILE

PER LA MINIMIZZAZIONE

DELL'ESPOSIZIONE

AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

COMUNE DI

**FAVARA**

Provincia di Agrigento

16/6

**REGOLAMENTO COMUNALE DI GESTIONE  
DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE  
DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE  
PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE  
AI CAMPI ELETTRICITÀ E MAGNETICI.**

maggio 2005

## INDICE DEGLI ARGOMENTI

Premessa

Art. 1 - Fonti normative.

### CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 2 - Ambito di applicazione.

Art. 3 - Finalità ed obiettivi del regolamento.

Art. 4 - Definizioni.

### CAPO II - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 5 - Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

Art. 6 - Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

Art. 7 - Ubicazioni vietate

Art. 8 - Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti cogenti e requisiti consigliati

Art. 9 - Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

Art. 10 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi

### CAPO III NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 11 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

Art. 12 - Riconfigurazioni di impianti esistenti

Art. 13 - Risanamento e bonifica di impianti esistenti

Art. 14 - Dismissione - cessazione di impianti

Art. 15 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

### CAPO IV° CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL' IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

Art. 16 - Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile

Art. 17 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Centro Storico

Art. 18 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano

Art. 19 - Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano Territorio urbanizzato: espansioni recenti e nuove

Art. 20 - Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano - principi generali

Art. 21 - Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano prossime al centro abitato

- Art. 22 - Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola normale E  
Art. 23 - Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano:  
interessamento di edifici e complessi di valore storico architettonico o monumentale in zona  
agricola  
Art. 24 - Valutazione di compatibilità urbanistica

9/4

## **CAPO V° - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE**

- Art. 25 - Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile  
Art. 26 - Modalità a procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a  
nuovi siti previsti dal Programma  
Art. 27 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma  
annuale  
Art. 28 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all' autorizzazione degli impianti  
fissi di telefonia mobile.  
Art. 29 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile  
Art. 30 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti  
Art. 31 - Comunicazioni  
Art. 32 - Sanzioni  
Art. 33 - Spese istruttorie  
Art. 34 - Piani di Risanamento  
Art. 35 - Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli  
impianti fissi di telefonia mobile  
Art. 36 - Pendenze anteriori alla Pianificazione 2005  
Art. 37 - Presentazione del Programma per l' anno 2005  
Art. 38 - Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento  
Art. 39 - Modulistica e cartografie di riferimento  
Art. 40 - Funzioni di vigilanza e controllo.  
Art. 41 - Norma transitoria

## Premessa

Premesso:

- In riferimento all'art. 5 dello Statuto Comunale ed in applicazione dell'art 4 comma 3 del D.M. 391/98, è intendimento del Comune di Favara svolgere ogni azione di pianificazione e controllo al fine di minimizzare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici perseguendo gli obiettivi di qualità ed applicando il "principio di precauzione" sancito dall'art 174 paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione Europea, confermata dall'O.M.S. nel febbraio 2003, art 1;
- che per effetto dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n.36 i Comuni hanno facoltà di adottare un regolamento che disciplini il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ;
- che l'art. 103 della Legge Regionale 28 dicembre 2004, n. 17 di applicazione in Sicilia del D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 ha recepito le norme recate nel "Codice delle comunicazioni elettroniche", fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
- che il comune intende rendere partecipi i cittadini nelle scelte di pianificazione e nella verifica e gestione degli strumenti di controllo per la valutazione dei rischi sulla salute dovuti ai campi elettromagnetici non solo nei luoghi di socialità e di lavoro ma anche in ambito domestico;
- che il Comune intende attivare le opportune forme di collaborazione con ARPA ed ASL ma anche con gli Enti Gestori per addivenire a scelte di pianificazione condivise ed efficaci

Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003).

Per quanto sopra premesso si redige il presente regolamento.

9/6

**Art. 1**  
**Fonti normative.**

Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti della seguente normativa:

1. Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro);
2. D.lgs. 01 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
3. D.P.C.M. 08 luglio 2003 (Decreto attuativo G.U. n. 199 del 28 agosto 2003);
4. Decreto 10 settembre 1998, n. 381 (G.U. n. 257 del 03 novembre 1998);
5. Legge Regionale 28 dicembre 2004, n.17 (recepimento codice D.lgs. 259/2003);
6. Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 15;
7. Circ. 12 agosto 1999, n. 1004 Assessorato Regionale della Sanità (G.U.R.S. n. 40/99);
8. Circ. 17 aprile 2000, n. 2818 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (G.U.R.S. n.22/2000);
9. Circ. A.R.P.A. (G.U.R.S. 27 giugno 2003, n. 26);
10. Circ. A.R.P.A. (G.U.R.S. 19 dicembre 2003, n. 51);
11. Protocollo d'Intesa tra A.N.C.I. e Ministero delle Comunicazioni;
12. Protocollo d'Intesa tra Gestori Impianti ed A.R.P.A. Regionale;
13. Delibera CIPE n. 121 del 2001;
14. Legge 11 febbraio 1994, n. 109 coordinata con le Leggi Regionali 02 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7;
15. Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
16. Legge Regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
17. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
18. D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 (T.U.);
19. D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme più restrittive previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e ci si dovrà ispirare ai principi di tutela della salute.

**CAPO 1**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

**Art. 2**

**Ambito di applicazione.**

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art 8, comma 6 della Legge 36/2001, 2 "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" disciplina, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.lgs. 259/2003, le procedure per l'installazione, la modifica ed in generale la gestione delle stazioni radiobase fisse e carrabili per telefonia cellulare, di trasmissione radiofonica e televisiva.
2. Le presenti norme regolamentari, adottate nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal

vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale. si applicano in tutto il territorio Comunale ed a tutti gli impianti fissi e mobili per telecomunicazioni e radiotelevisione e di tutti i servizi similari disciplinati dalla Legge 36/2001.

### Art. 3

#### Finalità ed obiettivi del Regolamento.

1. Il Comune di Favara informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:
  - a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, tutelare la salute umana, ai sensi e nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione, salvaguardare l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
  - b) minimizzazione dell'esposizione all'inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni e con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili di cui al successivo art. 4, lett. i1), i2) e i3), fermi restando i valori limite di esposizione, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore, e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato di cui all' art. 4 c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36 e del D.P.C.M. 08 luglio 2003
  - c) minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 4, lett. i4) e i5);
  - d) minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentiabili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;
  - e) equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
  - f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione, assicurando trasparenza dell'informazione ed attivando meccanismi di partecipazione alle scelte.
  - g) dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il presente Regolamento stabilisce requisiti *cogenti* e requisiti *raccomandati* per quanto riguarda le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché criteri urbanistici e progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli stessi in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio.
3. Ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché di una più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Favara, in attuazione dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n.36 attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:
  - la previsione di cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato e periurbano attraverso individuazione di aree omogenee da definire in base al diverso grado di attitudine - dall' assoluta inidoneità alla più o meno condizionata vocazione - all'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 39, commi 3 ÷ 7;
  - l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.
4. Il presente Regolamento oltre a disciplinare le procedure per l'esecuzione di nuovi interventi relativi alla gestione di tutti gli impianti di cui al precedente articolo tende al risanamento ed all'adeguamento degli attuali impianti installati.

5. Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente Regolamento con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

**a) Impianto di teleradiocomunicazione per la telefonia mobile**

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 38000 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere *fissi* o *mobili*.

**b) Sito puntuale di localizzazione di un impianto**

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Favara;

**c) Area di ricerca**

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale;

**d) Riconfigurazione di un impianto esistente**

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o l'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38000 MHz ovvero l'effettuazione di interventi modificativi dell'aspetto visivo dell'impianto stesso.

**e) Risanamento e Bonifica di un impianto esistente**

Per interventi di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati, ovvero la delocalizzazione di impianti collocati in ubicazioni vietate per disposizioni di legge ovvero incompatibili ai sensi delle cartografie tematiche relative all'individuazione di zone omogenee di cui all'art. 39 c. 3, in presenza di una classificazione di incompatibilità ai sensi del c. 5 del medesimo art. 39;
- la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;
- la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio.
- La minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti, - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili di cui alle successive lett. i1), i2) e i3) del presente articolo.
- La fattispecie del risanamento corrisponde a quanto indicato dalla normativa vigente e al successivo art. 13 c.c. 1 e 2 del presente Regolamento, mentre l'ipotesi di bonifica è disciplinata dal medesimo art. 13, c.c. 3, 4, 5 e 6.

**f) Catasto degli impianti esistenti**

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l'insieme dell'archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricevitori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente, - corredato dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 15, e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di un'esauritiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricevitori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i Concessionari sono tenuti ad avvalersi del supporto cartografico informatizzato e della Scheda Informativa messi a disposizione dal Comune di Favara, d'intesa con l'ARPA.

**g) Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile**

Si intende per Programma Annuale

**g1)** l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi *collegialmente* sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento

Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del dirigente del competente Ufficio comunale, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 10 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma; il Comune può procedere immediatamente alla pubblicizzazione del Programma escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 10 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Comune, non oltre i 15 giorni dalla data di inoltro, anche in via telematica, delle richieste di integrazione della documentazione.

**g2)** in assenza della presentazione collegiale di un unitario programma armonizzato d'interventi da parte di tutti i Concessionari operanti nel territorio comunale, l'insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario, dopo la loro ricollocazione su un supporto cartografico unificato a cura del Comune, e la conseguente nuova codifica delle singole previsioni, sia relative ad installazioni in nuovi siti, che ad aree di ricerca, che deve intervenire non oltre 45 giorni dal termine per la presentazione del Programma, ovvero delle proposte sostitutive presentate dai diversi concessionari.

In fase di restituzione cartografica e di ricodifica delle proposte, il Comune accerta la rispondenza formale dell'annessa documentazione tecnico amministrativa alle prescrizioni del presente Regolamento, e inserisce nel Programma solo quelle conformi, ovvero richiede, anche in via telematica, le necessarie integrazioni documentali ai Concessionari interessati, nel rispetto del sopraindicato termine di 45 giorni.

In tale ipotesi il Programma Annuale si intende presentato alla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale che prende atto dell'intervenuta unificazione delle proposte presentate dai singoli Concessionari e della rispondenza formale delle annesse documentazioni tecnico amministrative alle prescrizioni del presente Regolamento. Con l'esecutività del provvedimento, si dà luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma.

Sia nell'ipotesi di cui alla lett. g1) che in quella di cui alla lett. g2) i termini per la presentazione di osservazioni eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso da parte della cittadinanza alla documentazione relativa al programma unificato concernente le proposte di tutti i gestori.

**h) Pianificazione annuale**

Si tratta dell' Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell' istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

**i) Ricettori sensibili**

Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri generali contenuti nella legge Quadro e degli artt. 3 e 4 del Decreto attuativo considera ricettori sensibili:

- i1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza,
- i2) le attrezzature assistenziali ed educativa e relative aree di pertinenza,
- i3) le attrezzature scolastiche e gli edifici pubblici e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido
- i4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- i5) le chiese e i luoghi di culto,
- i6) i centri sportivi ad alta frequenza di utenza;

**j) Aree di pertinenza di ricettori sensibili**

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. i 1) + i 4) si intende un' area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all' interno della quale l' accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l' area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell' edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. i5) l' area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

**k) Zone in prossimità di ricettori sensibili**

Per zona in prossimità – o adiacenza - di ricettori sensibili, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 200, che può essere aumentato relativamente a specifici ricettori di cui alle lett. i 4) e i 5) su motivata proposta del competente settore Pianificazione Territoriale, per fattori di intrusione visiva.

**l) stazioni radio base**

le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione, di cui sopra, sia quelle realizzate tramite collegamento fisicamente permanente a terra o ad altro manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente (impianti mobili);

**m) modifica di una stazione radio base**

quando in una stazione precedentemente autorizzata vengono variati i propri contributi di campo elettromagnetico nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

**n) unità di misura e grandezze fisiche**

tutte quelle definite nell'allegato "A" al D.M. 381/98;

**o) c.e.m. - campo elettromagnetico;**

**p) soggetto avente titolo**

il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

**q) esposizione**

la condizione di una persona soggetta all'influenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**r) limite di esposizione**

il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di

Si tratta dell' Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell' istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate.

**i) Ricettori sensibili**

Il presente Regolamento, nel rispetto dei criteri generali contenuti nella legge Quadro e degli artt. 3 e 4 del Decreto attuativo considera ricettori sensibili:

- i1) le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;
- i2) le attrezzature assistenziali ed educativa e relative aree di pertinenza;
- i3) le attrezzature scolastiche e gli edifici pubblici e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido
- i4) gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;
- i5) le chiese e i luoghi di culto;
- i6) i centri sportivi ad alta frequenza di utenza;

**j) Aree di pertinenza di ricettori sensibili**

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle lett. i 1) ÷ i 4) si intende un' area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all' interno della quale l' accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l' area di pertinenza, il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell' edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. i5) l' area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

**k) Zone in prossimità di ricettori sensibili**

Per zona in prossimità – o adiacenza - di ricettori sensibili, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m 200, che può essere aumentato relativamente a specifici ricettori di cui alle lett. i 4) e i 5) su motivata proposta del competente settore Pianificazione Territoriale, per fattori di intrusione visiva.

**l) stazioni radio base**

le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Si intendono comprese nella definizione, di cui sopra, sia quelle realizzate tramite collegamento fisicamente permanente a terra o ad altro manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente (impianti mobili);

**m) modifica di una stazione radio base**

quando in una stazione precedentemente autorizzata vengono variati i propri contributi di campo elettromagnetico nei luoghi in cui le persone sono o possono essere soggette ad esposizione;

**n) unità di misura e grandezze fisiche**

tutte quelle definite nell'allegato "A" al D.M. 381/98;

**o) c.e.m. - campo elettromagnetico;**

**p) soggetto avente titolo**

il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;

**q) esposizione**

la condizione di una persona soggetta all'influenza di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**r) limite di esposizione**

il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico considerato come valore di immissione, definito ai fini della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di

esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'art. 1, lett. a), della legge 36/01;

s) valore di attenzione

il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) e c), della legge 36/01. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine;

t) obiettivi di qualità -

1.1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

1.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

f) risanamento

adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente;

u) legge quadro

Legge 22 febbraio 2001, n. 36;

x) decreto attuativo

D.P.C.M. 08 luglio 2003 (100KHz/300GHz);

y) codice

D.lgs 01 agosto 2003;

z) regolamento

il presente Regolamento così come approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....

## CAPO II

### NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

#### Art. 5

##### Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1. La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 27, può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale di cui all' art. 4, c. 1 lett. h);
2. A corredo del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile di cui all'art. 4 c.1 lett. g1), ovvero delle richieste di inserimento nel Programma Annuale presentate dai singoli concessionari, ove la redazione del programma intervenga secondo le modalità di cui all' art. 4 c.1, lett. g2), deve essere prodotta la seguente documentazione:
  - Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 monografie rapp. 1:5000), e sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di

codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;

- Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;

3. Per il soddisfacimento di una medesima esigenza di servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinte da numero progressivo al pedice anche al fine di agevolare l'individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.

4. In corrispondenza di ogni di area ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

- tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, ponte radio etc.), caratteristiche di massima, e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;
- potenza presunta dell'impianto;
- intervallo di frequenze di trasmissione;

#### Art. 6

##### **Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi**

1. Le caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali degli impianti riguardano:

- i parametri radioelettrici degli impianti e/o installazioni;
- i caratteri tipologici e/o estetici degli impianti e delle installazioni;
- la localizzazione sul territorio degli stessi.

2. Nell'ambito dei parametri radioelettrici, ai sensi del Presente Regolamento sono previsti requisiti cogenti e requisiti consigliati: il rispetto dei requisiti cogenti è tassativo, mentre l'adeguamento ai requisiti consigliati comporta i benefici di cui al successivo art. 27 c.1, punto terzo;

3. I requisiti tipologico - estetici degli impianti devono rispondere ai principi di cui all'art. 3. cap1 lett. c) del presente Regolamento, alle prescrizioni di cui all'art. 9 c.c. 1 e 2, e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando comunque i divieti di cui al successivo art. 7.

4. La localizzazione degli impianti sul territorio deve rispondere ai criteri di cui all'art. 4, c. 1 lett. b) e c) e alle conformi disposizioni di cui al Capo IV°, fermi restando inoltre i divieti di cui al successivo art. 7.

#### Art. 7

##### **Ubicazioni vietate**

1. E' vietata la previsione e l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili di cui al precedente art. 4, c. 1. lett. i), e relative aree di pertinenza, potendo, per i ricettori di cui alle lett. i4) e i5), tale divieto essere esteso, in conformità a quanto previsto al successivo art. 9 c. 5, anche alle relative zone adiacenti, o loro parti, come definite all'art. 4 c. 1 lett. k).

2. Per edifici di valore storico monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del pertinente articolato del D. Lgs. 29/10/1999 n. 490, nonché gli edifici gravati dai vincoli conservativi ai sensi delle disposizioni di legge.

## Art. 8

### Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti cogenti e requisiti consigliati

1. Costituiscono *requisiti cogenti* le caratteristiche impiantistiche – riferite all' emissione, e/o all' installazione, e/o o all' esercizio, - in grado di garantire:
  - a) per installazioni ovunque ubicate, salvo che per le ubicazioni di cui alla successiva lett. b) del presente comma, il rispetto dei limiti di esposizione intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti all' atto dell' entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero dei limiti di esposizione e degli eventuali ulteriori valori di riferimento da definirsi attraverso l' esercizio delle competenze riservate allo Stato ai sensi dell' art. 4, c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;
  - b) per installazioni da situare all' interno della fascia in adiacenza - così come definita al precedente art. 4 c. 1 lett. k) - di ricettori sensibili di cui all' art. 4 c.1 lett. i1), i2), i3) e i6), il rispetto di valori di campo elettrico al ricevitore che diano luogo ad un incremento del valore di fondo - con ciò intendendosi il valore di campo elettrico misurato al ricevitore in assenza della nuova sorgente, - non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l' Organo di controllo (Sez. Provinciale dell' ARPA).
2. Costituiscono *requisiti consigliati* per tutte le installazioni, ivi comprese quelle ubicate esternamente alle fasce in prossimità di ricettori sensibili come sopra definite, le caratteristiche impiantistiche – riferite all' emissione, e/o all' installazione e/o all' esercizio in grado di garantire:
  - a) In corrispondenza di edifici abitativi o nei quali si abbia l' abituale permanenza di persone per oltre quattro ore, il rispetto di valori di campo elettrico che non rendano attualmente obbligatorie le misure previste dall' Allegato B del DM 381/98 (3 V/m, tenuto conto degli impianti già esistenti generatori di campi elettromagnetici);
  - b) In corrispondenza di ricettori sensibili, i valori di campo elettrico in grado di dare luogo ad un incremento del valore di fondo misurato al ricevitore, in assenza della nuova sorgente, non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l' Organo di controllo (Sez. Provinciale dell' ARPA).

## Art. 9

### Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

1. Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti o consigliati, deve essere perseguito per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell' installazione per minimizzare l' intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione, e comunque utilizzando la miglior tecnologia disponibile; si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell' edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura; (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).
2. L' installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto è concessa solo in casi del tutto eccezionali e può essere realizzata solo su coperti non deteriorati da agenti atmosferici che rendano possibile la dispersione di fibre di amianto. Nei casi in cui verrà autorizzata l' installazione questa dovrà avvenire previa bonifica della copertura e tramite l' utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto.
3. Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto e, fatta eccezione per le antenne paraboliche dei ponti radio, e per gli apparati microcellulari o picocellulari, devono essere di tipo lamellare.
4. Ferme restando le disposizioni di cui all' art. 7, per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli

apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni, come ad esempio torri faro di impianti sportivi.

5. Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse di dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o, ove disponibili, corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.
6. Con riferimento ai ricettori di cui all' art. 4, c. 1 lett. i 4) e i 5), oltre che sui ricettori, il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alla fascia territoriale in prossimità del ricettore, o a parti della stessa, quando su conforme e motivato parere del competente Settore Pianificazione Territoriale, sia valutato come inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall' installazione.

#### **Art. 10**

#### **Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi**

1. Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, sia presentata singolarmente, nelle ipotesi di cui al successivo art. 27, sia nell' ambito del Programma annuale di cui all' art. 4 c. 1 lett. g) deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell' immobile - area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l' installazione:

##### **a) Caratteristiche del sito e dell' impianto**

- Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
- Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull' inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000, (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alle Zone Elementari di PRG), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- Rapporto non tecnico di sintesi dell' intervento proposto, con i seguenti contenuti:
  - riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell' impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
  - indicazione, lungo gli assi di irradiazione principali, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e in senso trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di 20 V/m e di 6 V/m nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell' ARPA e dell' AUSL, e per la valutazione dell' eventuale vincolo all' uso del territorio, di competenza del Comune;
  - Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

## b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

- planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali, e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;
- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 200 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, etc.).

*In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).*

## c) Titolo di disponibilità dell'immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile

- Il Concessionario interessato alla realizzazione dell'installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità, sia per le finalità di cui al successivo art. 25 c. 3, sia per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.

6. L'abilitazione all'intervento di cui alla precedente lett. c) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta

fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L'Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l'esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall'interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.

### CAPO III

## NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

### Art. 11

#### Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1. Gli interventi sugli *impianti esistenti* oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:
  - a) la riconfigurazione;
  - b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;
  - c) la dismissione o cessazione.
2. Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzatorio espresso, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 31, al fine di consentire al Comune la formazione e l'aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

### Art. 12

#### Riconfigurazioni di impianti esistenti

1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e della stazione nel suo complesso), sono oggetto di comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASL accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata, negli altri casi dovendosi comunque conseguire autorizzazione espressa secondo le procedure di cui al successivo art. 25, allegando la documentazione tecnica e amministrativa di cui all'art. 10 per quanto in variante rispetto agli elaborati già approvati, o a quanto, in ogni caso, non a suo tempo posto agli atti dell'Amministrazione comunale.
2. Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 4 c. 1, lett. i 4) e i5), così come definite alla lett. i) del medesimo art. 4 c. 1, possono intervenire solo a condizione che diano luogo ad un documentato miglioramento dell'inserimento urbanistico e ad una evidente diminuzione dell'impatto visivo.
3. Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali in prossimità di ricettori sensibili di cui all'art. 4 c. 1 lett. i1), i2) e i3), così come definite alla lett. i) del medesimo art. 4 c. 1, sono ammissibili solo a condizione che diano luogo al rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 c. 1, lett. b), potendosi riservare il Comune, quando ne sia documentata l'assoluta necessità per la qualità del servizio, di consentire soluzioni che pur dando luogo a variazioni di campo elettrico strumentalmente apprezzabili, rispettino comunque il criterio della minimizzazione dell'esposizione, dando cioè luogo a valori il più vicino possibile al valore di fondo preesistente; ciò ferma restando comunque la facoltà del Comune, di cui al successivo art. 13 c. 3.
4. Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli

impianti da risanare ai sensi della normativa vigente o per gli impianti che il Comune abbia inserito nell'elenco di quelli da bonificare, per motivi di impatto visivo e o di incompatibilità urbanistica, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento e/o bonifica.

5. Fermo restando che gli interventi di riconfigurazione non rientrano tra quelli da prevedere nel Programma di cui all' art. 4 c. 1 lett. g), in caso interventi comportanti variazioni dei valori riguardanti i parametri radioelettrici ne è vietata la richiesta e la realizzazione nel corso del procedimento di istruttoria ed autorizzazione del Programma medesimo, intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma di cui all' art. 4 c. 1 lett. g1), o delle proposte di inserimento nel Programma di cui all' art. 4 c. 1 lett. g2).

### **Art. 13**

#### **Risanamento e bonifica di impianti esistenti**

1. Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei requisiti cogenti relativi ai parametri radioelettrici, di cui all' art. 8 c. 1 lett. a), nonché l' ottemperanza al divieto di ubicazione su ricettori sensibili, come definiti all' art. 4, c. 1 lett. i) del presente Regolamento.
2. Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione e/o delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni in zone vietate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comune ha facoltà di approvare periodicamente un elenco di installazioni e impianti da bonificare per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul passaggio visuale, urbano o extraurbano, ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento in quanto ubicati nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all' art. 4, c.1 lett. i1), i2) e i3), o perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio, o perché insistenti sulle aree omogenee individuate attraverso le cartografie tematiche di cui al successivo art. 39 c. 3, in cui risulti incompatibile la localizzazione di impianti fissi ai sensi della classificazione di cui al medesimo art. 39 c. 5, nonché in quanto riconducibili alla fattispecie di cui al successivo art. 15, c. 1, lett. a) .
4. Ferma restando la possibilità di bonifica caso per caso sulla base di progetti presentati anche al di fuori dei programmi di cui all' art. 4 c. 1 lett. g), in conformità a quanto previsto dall' art. 27 c. 1 punto primo, i tempi, le modalità e le priorità di intervento sono oggetto di un Programma di bonifica da definirsi mediante convenzioni tra il Comune e i Concessionari interessati entro sei mesi dalla notifica degli elenchi di rispettivo interesse a ciascun concessionario.
5. Gli interventi di bonifica hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.
6. La mancata approvazione della convenzione concernente l' attuazione del programma di bonifica e/o la mancata esecuzione dei singoli interventi di bonifica relativi agli impianti da bonificare comportano l' automatica decadenza dell' autorizzazione di cui al successivo art. 25, ovvero del provvedimento autorizzatorio legittimamente conseguito prima dell' entrata in vigore del presente regolamento, all'atto del primo scadere del termine del contratto in base al quale il Concessionario dispone dell' immobile o della struttura su cui è installato l' impianto da bonificare.

### **Art. 14**

#### **Dismissione – cessazione di impianti**

1. L' intendimento di dismettere impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di comunicazione al Comune da parte del Concessionario, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all' effettuazione dell' intervento, indicando la data presunta dell' intervento: con la comunicazione il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere alla riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l' installazione dell' impianto fisso.

2. Entro 45 giorni dalla comunicazione il Comune si pronuncia su tali termini e modalità, approvando quanto proposto, anche mediante silenzio-assenso, oppure disponendo mediante ordinanza gli adempimenti e interventi integrativi.

#### **Art. 15**

#### **Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo che sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:
  - a) degli impianti installati ma mai autorizzati;
  - b) degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;
  - c) degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.
2. Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita, in fase di primo impianto del Catasto, la documentazione tecnica completa di cui all' art. 10 del presente Regolamento. Per le installazioni già autorizzate di cui alla lett. b) e c) devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché copia del contratto, ovvero, le informazioni sul titolo di disponibilità dell' immobile e sulla durata del contratto di cui all' art. 10 c. 1, lett. c), e deve essere altresì allegata una monografia su base catastale rapp. 1: 1000 o 1:2000 – ovvero, ove disponibile, su base estratta dalla cartografia delle Zone elementari di PRG – contenente le altezze degli edifici e le destinazioni d' uso nel raggio di 200 metri dall' installazione. Ove la documentazione per il primo impianto del Catasto sia stata fornita prima dell' entrata in vigore del presente Regolamento, l' integrazione degli atti a quanto previsto dall' art. 9 dovrà intervenire, comunque, non oltre 90 giorni dall' entrata in vigore del presente Regolamento.
- 2 bis. Qualora l' antenna radiotrasmettente per telefonia cellulare sia ancorata saldamente ad un solaio, compondo una modificazione dell' assetto dell' edificio, è richiesta la concessione edilizia che preveda esplicitamente la compatibilità dell' edificio con la tipologia dell' antenna radiotrasmettente di che trattasi.
3. Per gli impianti e le installazioni di cui al c. 1 lett. a) il Concessionario indica quelle che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, e provvede ad includerli nel relativo Piano da presentare al Comune, ovvero specifica l' avvenuta inclusione in tale Piano, ove già presentato.
4. Per gli eventuali impianti di cui al precedente c. 1 lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al c. 2, viene valutata dall' ARPA e dall' ASL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità, e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell' elenco degli impianti da bonificare di cui all' art. 13 c. 3, da approvarsi da parte del Comune.
5. L' aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui al successivo art. 31, concernenti l' intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l' intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

9/11

## CAPO IV°

### CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL' IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE

#### Art. 16

#### Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile

1. Fermo restando che i principi generali di cui all' art. 3 c. 1 lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti di cui all' art. 9, valgono per tutte le parti del territorio comunale, i criteri e le modalità di minimizzazione dell' impatto sul paesaggio visuale tengono conto, in particolare, delle specificità dei seguenti contesti:
  - a) Territorio urbanizzato:
    - a.1 Centro storico;
    - a.2 Fascia della prima espansione circostante al Centro Storico;
    - a.3 Espansioni recenti e nuove;
    - a.4 Edilizia di valore storico-architettonico, ovunque ubicata;
  - b) Territorio extra urbano
    - b.1 Zone Agricole di rispetto ambientale
    - b.2 Zona Agricola normale
    - b.3 Edilizia di valore storico architettonico o monumentale in zona agricola
2. Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dall' inquinamento visivo le caratteristiche di tutti di gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, etc.) costituenti l' installazione; ciò con particolare riferimento agli impianti da realizzare nelle ubicazioni di cui agli artt. 17, 18, 21, 23, nonché nelle zone ed aree specificamente individuate ai sensi dell' art. 20, c. 1 punto secondo.
3. La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con specifico riferimento ai vincoli all' uso del territorio derivanti dall' esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:
  - delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;
  - del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;
  - delle altezze massime consentite in relazione all' ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;
  - delle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d' uso proprie delle diverse parti del territorio.
4. Al fine di regolamentare l' individuazione di aree ottimali il comune, attivate le opportune azioni di concertazione con i gestori, individua aree pubbliche o rese pubbliche attrezzandole adeguatamente per la installazione di impianti radiotrasmittitori per i cellulari posti a distanza debita dai luoghi di permanenza come specificati in questo regolamento e le mette, dietro congruo compenso, a disposizione dei gestori.
5. Incentivazione della presenza in tali aree di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei requisiti cogenti e/o consigliati.
6. I proventi provenienti da dalla gestione delle aree attrezzate saranno utilizzate per installare gli opportuni sistemi di controllo sul livello delle emissioni.

## Art. 17

### Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano: Centro Storico

1. Gli ambiti territoriali individuati come zone omogenee A, comprendenti il *centro storico* identificati dal PRG come zona omogenea A, costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò comportando, fatto salvo quanto specificato al successivo c. 2, l'esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti, e l'assoggettamento a bonifica, ai sensi del precedente art. 13, delle installazioni dichiarate incompatibili.
2. Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura dell'area centrale verrà privilegiata la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es. microcelle, picocelle, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell'ambiente storico in cui vengano inserite.
3. Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne e relativo supporto su coperture e terrazzi del Centro Storico.

## Art. 18

### Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano

1. L'area urbana relativa alla prima espansione residenziale relativa al periodo compreso tra la fine del XIX° secolo e la seconda guerra mondiale, e da un'accentuata interscambiabilità col Centro Storico, è identificata nella specifica planimetria di cui all'art. 39 del presente Regolamento.
2. Fermi restando quanto previsto e richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis, le prescrizioni e i divieti esposti all'art. 9, e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche e alle prescrizioni di cui all'art. 39 c. 3 e segg., cui dovranno comunque uniformarsi la selezione dei siti puntuali, e la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, i progetti relativi ad installazioni per la telefonia mobile da realizzare in tale ambito urbano deve prevedere l'installazione di nuovi impianti nelle aree di cui all'art. 16 comma 4 del presente regolamento, se esistenti. Qualora tali aree non sono disponibili devono uniformarsi ai seguenti criteri:
  - a) Se previste su edifici esistenti:
    - Le antenne e i relativi supporti devono trovare collocazione sulle coperture di immobili realizzati in periodo postbellico, e per forma e dimensioni non devono creare alterazioni percettive nei confronti del vicino centro storico, dovendo inoltre essere evitata ogni interferenza visiva con altri elementi caratteristici del paesaggio urbano (campanili, piazze, edifici o complessi di edifici che presentano caratteristiche architettoniche e/o impianto urbanistico rilevanti) e con edifici assoggettati a vincolo conservativo vicini;
    - I vani tecnici devono essere interrati, o, se fuori terra, posti all'interno degli edifici stessi, o di aree cortilive, comunque in modo che non ne sia consentita la visibilità da strade e spazi pubblici;
  - b) Se previste su pali realizzati ad hoc:
    - Sono da adottarsi, di norma, installazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
    - In ogni caso l'installazione dovrà derivare da una definizione concordata dell'intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come complemento d'arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all'interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
3. Oltre a quanto previsto al c. 2, possono inoltre ammessi sistemi di copertura mediante microcelle o altri

sistemi e/o apparati innovativi a trascurabile o ridotto impatto visivo.

#### Art. 19

#### **Inserimento degli impianti nel paesaggio urbano Territorio urbanizzato: espansioni recenti e nuove**

0. Per gli impianti da realizzarsi nelle zone d' espansione recente e nuove, fermi restando i principi generali di cui all' art. 3 c. 1 lett. b) e c), le prescrizioni e i divieti esposti all' art. 9, e l'osservanza dell'art. 16 comma 4 del presente regolamento, e l'adeguamento alle indicazioni delle cartografie tematiche e alle prescrizioni di cui all' art. 39 c. 3 e segg., a cui dovranno comunque uniformarsi sia la localizzazione dei siti puntuali, che la formulazione delle proposte relative alle aree di ricerca, dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:
- installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, la ricreazione, il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;
  - soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, anche in questo caso da progettare come complementi d' arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all' interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda una reiterata permanenza umana superiore alle quattro ore;
  - Possono essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici privati o pubblici, a destinazione direzionale e terziaria;
1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 dovranno in ogni caso essere attuati minimizzando l' alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergano più punti di vista, o disposte secondo allineamenti e cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

#### Art. 20

#### **Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano – principi generali**

1. Nel rispetto delle cartografie tematiche e delle prescrizioni di cui al successivo art. 39 c. 3 e segg., e dei divieti di cui all' art. 7, l' inserimento di nuovi impianti per la telefonia mobile nel territorio periurbano ed extraurbano, nel perseguire, comunque l' obiettivo di minimizzazione dell' esposizione della popolazione, deve rispondere ai seguenti criteri generali:
- Localizzazioni preferibilmente su area pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.), e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio comunque nel rispetto delle indicazioni di cui all' art. 16 4 comma;
  - Incentivazione della presenza di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e compatibilmente con il rispetto dei requisiti cogenti e/o consigliati.

#### Art. 21

#### **Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano prossime al centro abitato**

1. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze

tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un' adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

#### Art. 22

##### **Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: zona agricola normale E**

1. Ferme restando le prescrizioni di cui all' art. 20, la previsione di nuovi impianti fissi nelle zone agricole normali deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, di zone produttive D, di centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, di cantine ed altre attività produttive, di corridoi infrastrutturali – con esclusione degli eventuali assi prospettici di valore storico testimoniale – costituenti soluzione di continuità nel paesaggio agrario.
2. Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con le attività produttive di cui sopra devono essere adeguatamente schermate con siepi e alberature costituite mediante essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

#### Art. 23

##### **Inserimento degli impianti nel paesaggio extraurbano: interessamento di edifici e complessi di valore storico architettonico o monumentale in zona agricola**

1. Fermi restando i divieti relativi alla realizzazione di impianti fissi di cui all' art. 7 del presente Regolamento, nella formulazione delle previsioni di nuove installazioni in aree anche indirettamente interessate dalla presenza di edifici vincolati, si dovrà tenere conto della maggiore estensione dell' intorno di salvaguardia rispetto alle zone urbane, derivante dalla maggiore apertura delle visuali propria del contesto extraurbano.
2. In particolare i valori percettivi da salvaguardare sono quelli degli edifici e del loro contesto (aree cortilive, spazi aperti adiacenti, viali d' accesso, aree verdi di pertinenza, etc.), assumendo come punti di vista le strade e gli edifici limitrofi.

#### Art. 24

##### **Valutazione di compatibilità urbanistica**

1. Gli elementi per la verifica di compatibilità urbanistica, cui concorrono le cartografie tematiche e le prescrizioni di cui all' art. 39 comma 3 e segg., vengono considerati sia in sede di valutazione relativa alle aree di ricerca di cui all' art. 4 c. 1 lett. c), sia in sede di istruttoria relativa a nuovi siti, così come definiti all' art. 4 c. 1 lett. b).
2. Nell' istruttoria relativa alle aree di ricerca la valutazione di compatibilità urbanistica tende ad attestare l' idoneità o per contro ad evidenziare l' inidoneità dell' area o di sue parti alla localizzazione di siti puntuali all' interno dell' area stessa, specificando altresì eventuali vincoli o condizioni cui possano essere assoggettate le installazioni, ovvero indicando contesti da ritenersi favorevoli, fino all' eventuale definizione di un sito puntuale pubblico da proporre in risposta all' esigenza posta a base dell' intervenuta individuazione dell' area di ricerca.

## CAPO V° - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

### Art. 25

#### Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile

1. Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere singolarmente autorizzati in forma espressa, ai sensi della normativa vigente.
2. Tale autorizzazione, concernente l'installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile può intervenire:
  - a) di norma, nell'ambito del procedimento relativo all'autorizzazione del Programma annuale di cui all'art. 3 c. 1 lett. g) del presente Regolamento, con le modalità di cui all'art. 26;
  - b) per particolari fattispecie, anche indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 27.
3. Fermo restando quanto richiesto nei casi di cui all'art. 15, comma 2 bis, l'autorizzazione di ogni impianto fisso ha una durata di validità coincidente con il periodo di durata riportato nel contratto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell'immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni; la mancata comunicazione al Comune dell'intenzione di dismettere l'impianto entro sei mesi dalla scadenza del contratto, sarà ritenuta quale tacita richiesta di rinnovo dell'autorizzazione; entro il medesimo termine di sei mesi dalla scadenza, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere rivolta al Comune anche in forma espressa.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, c. 6, sulla richiesta di rinnovo, tacita od espressa, il Comune si esprime motivatamente nei successivi 90 giorni, ridotti a 60 nel caso di richiesta espressa; al rinnovo dell'autorizzazione si dà luogo fatti salvi comunque i diritti di terzi.
5. Salvo che nel caso di cui all'art. 13, c. 6, ma fermo restando comunque quanto stabilito al successivo c. 6 del presente articolo, l'eventuale mancato pronunciamento del Comune con provvedimento espresso sottende l'ipotesi di silenzio-assenso, dovendo la mancata reiterazione dell'autorizzazione essere motivata da documentabile sopraggiunta incompatibilità urbanistica, ovvero, sentite l'ARPA e l'ASL, da sopraggiunto contrasto col criterio di minimizzazione degli impatti di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) per sopravvenute nuove condizioni di esposizione o significativo incremento dei valori di fondo, o per il sopraggiunto interessamento di aree in prossimità di nuovi ricettori sensibili, con apprezzabili immissioni a carico di questi ultimi.
6. Nel caso in cui l'impianto risulti in zona omogenea dichiarata incompatibile all'insediamento di nuovi impianti fissi attraverso la classificazione operata con le cartografie tematiche di cui al successivo art. 39 c. 3, il Comune, con preavviso di 1 anno rispetto alla data di scadenza del contratto in base al quale il gestore utilizza un determinato immobile, (esclusi comunque eventuali rinnovi della originaria durata), o nel caso in cui l'immobile sia di proprietà del gestore, revoca l'autorizzazione, rimanendo tenuto in questi casi a garantire la funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l'installazione possa essere rilocalizzata.
7. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica il Comune con provvedimento motivato può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al c. 3; il Comune è per altro tenuto, in tale ipotesi, a garantire la funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l'installazione possa essere rilocalizzata.
8. La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione.
9. Nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico delle Attività produttive i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato al successivo art. 26, nonché i provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 28.

## Art. 26

### Modalità a procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

1. Il Programma annuale di cui all' art. 4 c. 1 lett. g1), o le proposte relative al Programma annuale di cui all' art. 4 c. 1 lett. g2), vengono presentati, di norma, entro il 30 settembre di ogni anno allo Sportello Unico delle Attività Produttive, con la documentazione prevista dagli artt. 5 e 10 del presente Regolamento, unitamente alla domanda di approvazione del Programma e/o degli impianti previsti dalle proposte medesimo.
2. Dopo l' accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente dai concessionari, ovvero dopo l' armonizzazione, a cura del Comune, delle proposte singolarmente presentate dai medesimi, secondo le modalità ed i tempi indicati al precedente art. 4 c. 1 lett. g1) e g2), la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso la Segreteria del Comune per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all' Albo Pretorio del Comune, la pubblicazione sul sito internet del Comune, ma infesti murali e pubblicazione sulla stampa locale.
3. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del Programma e/o delle previste localizzazioni puntuali, dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l' accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.
4. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive inoltra la documentazione relativa alle localizzazioni puntuali all' ARPA e all' AUSL per la definizione dei pareri tecnico e sanitario di rispettiva competenza, acquisisce i pareri di competenza dei Settori Ambiente e Pianificazione Territoriale, e provvede ad ottenere, ove del caso, i necessari provvedimenti autorizzatori di natura edilizia, di cui al successivo art. 28.
5. Il Settore Pianificazione Territoriale in particolare si esprime sulla compatibilità urbanistica per le localizzazioni proposte in zone di PRG non ancora attuate, e sulla compatibilità col paesaggio urbano e/o extraurbano, per le localizzazioni corrispondenti alle fattispecie di cui agli artt. 17, 18, 21 e 23 del presente Regolamento, mentre agli ulteriori adempimenti istruttori e alla formulazione del parere conclusivo su ciascuna istanza relativa a siti puntuali provvede il Settore Ambiente, cui spettano anche, in concerto col Settore Pianificazione territoriale, l' istruttoria e la valutazione delle proposte relative alle Aree di ricerca.
6. Il Comune effettua altresì, le valutazioni relative al rispetto delle prescrizioni di cui al c. 2 dell' art. 2 bis della L. 1 luglio 1997 n. 189, e, in particolare, la valutazione integrata riguardante il complesso dei piani annuali presentati, individuando gli impianti urbanisticamente incompatibili dal punto di vista paesaggistico, storico culturale e ambientale.
7. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 27 c. 4, nell' ambito del procedimento concernente l' approvazione del Programma annuale, viene acquisito il parere della Commissione Edilizia.
8. All' effettuazione della valutazione integrata di cui al c. 6, e alla formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate, sovrintende il Dirigente responsabile del procedimento, che formula di conseguenza la proposta di deliberazione concernente l' approvazione del Programma.
9. Il Programma è approvato con atto della Giunta Comunale, comprensivo delle eventuali controdeduzioni alle osservazioni presentate, e delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate d' ufficio; a detta approvazione fanno seguito i provvedimenti conclusivi sulle nuove installazioni concernenti i siti puntualmente individuati, di cui al successivo comma 10.
10. Con l' approvazione dell' atto deliberativo, il Programma, emendato in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente comma 8, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell' art. 4 c. 1 lett. h).
11. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive rilascia le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal Programma ad intervenuta esecutività del provvedimento relativo all' approvazione del Programma

annuale.

12. Con le autorizzazioni di cui al c. 8 sono rilasciati, quando dovuti, anche gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile, di cui al successivo art. 28.

#### Art. 27

##### **Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale**

1. Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente localizzati in sede di programma Annuale ed approvati in sede di pianificazione annuale di cui all' art. 4 c. 1 lett. h), - ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo Capo VII° - l' autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate, e alle condizioni contestualmente riportate:
  - nuove installazioni conseguenti a interventi di risanamento o bonifica da attuare mediante delocalizzazione;
  - nuove installazioni attuative di ipotesi allocative di massima formulate attraverso la previsione di aree di ricerca nel programma annuale dell' anno corrente o dell' anno precedente a quello del proposto intervento, nel rispetto delle indicazioni espresse in sede istruttoria;
  - nuove installazioni ubicate in attuazione di prescrizioni / indicazioni formalizzate attraverso l' istruttoria sulle aree di ricerca e/o sulle installazioni puntuali, in quanto derivanti dall' azione di coordinamento e minimizzazione degli impatti, relativamente all' istruttoria esperita sul programma dell' anno corrente o su quello dell' anno precedente.
2. Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al c. 1, corredate della documentazione tecnica prevista dall' art. 10, vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive che accertata la completezza formale della documentazione ne cura il deposito, dandone contestualmente avviso alla cittadinanza, ed acquisisce i pareri degli Organi e uffici, nonchè gli eventuali provvedimenti autorizzatori edilizi di cui all' art. 28, in analogia e secondo le procedure di cui al precedente art. 26.
3. Il dispositivo dell' autorizzazione, in particolare, deve fare menzione delle controdeduzioni alle osservazioni eventualmente presentate, e, citare l' eventuale connessione a Piani di risanamento o bonifica, o ad aree di ricerca già proposte in sede di Programma annuale.
4. Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all' acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito e avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente, per un periodo non eccedente le quattro settimane.
5. E' vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall' inizio del deposito, e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

#### Art. 28

##### **Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all' autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.**

1. Per l' installazione di antenne e apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilive di edifici esistenti o in area pubblica, (shelters), l' autorizzazione di cui al precedente art. 25 tiene luogo dell' autorizzazione amministrativa di cui al vigente Regolamento Edilizio, la cui durata di validità, per gli impianti di cui al presente comma, è estesa alla durata dell' autorizzazione di cui al sopra citato art. 25 del presente Regolamento.
2. Nei casi di cui all' art. 15, comma 2 bis, è richiesta la concessione edilizia, previo parere della

commissione edilizia.

3. Disposizione analoga a quella di cui al comma precedente vale per gli apparati a microcelle.
4. Le altre opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

#### Art. 29

#### Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

1. Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma 2 è ammissibile, l'installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibili. Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.
2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:
  - a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
  - per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
  - per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune, o in attuazione dell'art. 10 della LR 30/2000
3. E' comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all'art. 7 nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili di cui alle lett. i1), i2) e i3) di cui al precedente art. 4 c. 1, salvo che a carico dei ricettori in questione non risultino soddisfatti i valori di immissione che darebbero luogo all'ammissibilità, nella medesima ubicazione, di un'installazione fissa di identiche caratteristiche.
4. Per l'installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile, ove da attuare in relazione a specifiche iniziative o manifestazioni comportanti un temporaneo incremento delle domanda di servizio, il Concessionario, dà comunicazione del proprio proposito al Comune, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:
  - la documentazione e le informazioni di rito
  - i pareri favorevoli di ARPA e USL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti, sulla base della documentazione tecnica di cui all'art. 10 c. 4 lett. b1) e b2).
5. L'impianto mobile che sia stato installato previa comunicazione può restare in opera per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle iniziative o manifestazioni che ne abbiano motivato la realizzazione, e comunque per un arco temporale non eccedente i due mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio, senza possibilità di proroghe o deroghe.
6. Prima dell'inizio delle attività connesse all'installazione dell'impianto, e all'atto del ritiro del provvedimento autorizzatorio, deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia fidejussoria, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.
7. La fidejussione deve avere le seguenti caratteristiche:
  - prevedere una penale di € 200.00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'autorizzazione, con copertura fino a sei mesi di ritardo.
  - prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia

dell' intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fidejussione;

- prevedere clausole che, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante, - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia, - dell' autorizzazione del Comune allo svincolo della fidejussione, ne comportino l' automatico incameramento nelle casse comunali.
9. In caso di installazione dell' impianto mobile oggetto di comunicazione o di istanza di autorizzazione temporanea in assenza della prestazione della garanzia fidejussoria, configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti.
  9. Alla medesima ipotesi di esercizio non autorizzato di sorgente di radiazioni non ionizzanti è ricondotta la fattispecie di mancata cessazione delle emissioni allo spirare del periodo di esercizio consentito ai sensi del presente articolo.
  10. Nel caso che intervenga una decisione negativa da parte del Comune sull' impianto fisso destinato a sostituire quello mobile per il quale sia stata effettuata comunicazione o sia stata ottenuta autorizzazione temporanea del presente articolo, l' impianto mobile deve essere immediatamente disattivato e dismesso ancora prima della naturale scadenza del periodo di esercizio comunicato o anche formalmente autorizzato.

#### Art. 30

##### Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

1. Gli interventi di riconfigurazione a seconda che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore, né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all' art. 12 c. 1, ovvero non soddisfino a detti requisiti, sono assoggettati, rispettivamente, a comunicazione con asseverazione di tale rispetto, ovvero ad autorizzazione.
2. In entrambi i casi dovrà essere comunque prodotta la documentazione di cui all' art. 10 del presente Regolamento.
3. In caso di assoggettamento ad autorizzazione devono essere seguite le procedure e modalità di cui all' art. 27.
4. Quando la riconfigurazione comporti il rispetto dei requisiti consigliati, ovvero dia luogo al rientro negli stessi, è consentito comunque accedere alla procedura della comunicazione asseverata.
5. Attraverso l' ARPA il Comune procede a verifiche sulle documentazioni allegate alle comunicazioni con asseverazione.

#### Art. 31

##### Comunicazioni

1. I concessionari sono tenuti a comunicare, nel termine massimo di 30 giorni dall' esecuzione, l' intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:
  - a) ultimazione delle opere relative installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento o bonifica;
  - b) messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
  - c) esecuzione di interventi di riconfigurazione, di risanamento o bonifica con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).
2. Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un' unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.

3. I termini di comunicazione sono abbreviati quando si tratti di interventi eseguiti nel mese antecedente alla presentazione del Programma annuale di cui all' art. 4, c. 1 lett. g): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma, o delle proposte per la formazione del Programma.

## CAPO VI°

### REGIME SANZIONATORIO E NORME FINANZIARIE

#### Art. 32

#### Sanzioni

1. Ferme restando l' irrogazione delle sanzioni di cui all' art. 15 della L. 22/2/2001 n. 36 da parte dell' Autorità competente da individuare attraverso il decreto di cui all' art. 4 c. 2 lett. a) della legge medesima, per le quali non è prevista l' oblazione in misura ridotta di cui all' art. 16 della L. 689/81, ed in attesa del riordino della materia da parte della Regione Sicilia, per la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.
2. Per l' installazione di un nuovo impianto senza la prescritta autorizzazione o quando l' autorizzazione risulti sospesa o revocata è prevista la sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 10.000,00, dandosi inoltre luogo a misure per interdirla l' uso, ove l' impianto oltre che installato, risulti anche attivato;
3. Analoga sanzione si applica:
  - a) per l' installazione o la riconfigurazione di un impianto in difformità da quanto autorizzato, se con caratteristiche radioelettriche tali da dare luogo a livelli di esposizione a carico di qualunque ricettore superiori a quelli assunti a riferimento in sede di progetto, dandosi luogo a sospensione dell' autorizzazione rilasciata nelle more del conseguimento dell' autorizzazione in variante, ove sussistano le condizioni per l' approvazione dell' impianto anche con le caratteristiche effettivamente installate;
  - b) per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l' impianto, ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l' assoggettamento ad autorizzazione.
  - c) per l' installazione di impianti non previsti in sede di Programma Annuale, se autorizzati beneficiando dell' ipotesi di cui all' art. 27 c. 1, punto 4°.
4. Per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00, fermo restando l' obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato.
5. Per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto delle sanzioni di cui ai commi precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione d' inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per l' installazione di un impianto mobile di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato, si dà luogo alla sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 9.000,00.
7. Per la ritardata disattivazione di un impianto mobile, si dà luogo ad una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 6.000,00, fermo restando quanto stabilito all' art. 28 c. 9 in ordine all' escussione della della garanzia fidejussoria prestata. La sanzione è reiterata ogni qualvolta decorso inutilmente il termine per l' ottemperanza in seguito alla diffida notificata con il primo accertamento, venga verificato il mantenimento in esercizio dell' impianto. La sanzione è dimezzata ove la violazione riguardi solo il mantenimento in opera dell' installazione, senza che essa risulti attiva.

8. Si applica una sanzione amministrativa da € 500,00 a € 6.000,00 in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all' art. 31 del presente Regolamento.
9. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi sono destinati, ad opere di risanamento e interventi di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell' inquinamento da onde elettromagnetiche.

**Art. 33**  
**Spese istruttorie**

1. I procedimenti relativi all' armonizzazione delle diverse proposte dei singoli concessionari negli elaborati del programma annuale, alla valutazione delle aree di ricerca e al rilascio delle autorizzazioni per impianti fissi e mobili, sono assoggettati ad oneri istruttori da definirsi con separato provvedimento della Giunta Comunale, in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi, in ogni caso identificando la quota destinata al Comune, e, quando dovute, le quote destinate all' ARPA e all' ASL, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
2. Il medesimo atto deliberativo individua le fattispecie di comunicazione ex art. 31 del presente Regolamento assoggettate a diritti di segreteria, e i relativi importi.
3. Il pagamento degli oneri istruttori, per le quote non ancora versate e/o per le quote a favore dei Soggetti non ancora destinatari dei interessati agli oneri stessi, è dovuto per le istanze pendenti – con ciò intendendosi quelle per le quali non sia stato rilasciato il provvedimento abilitativo – al momento dell' esecutività dell' atto deliberativo col quale saranno quantificati gli oneri medesimi, e disciplinate le relative modalità di pagamento.
4. L' ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Sicilia.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 34**  
**Piani di Risanamento**

1. Fermo restando l' obbligo di intervento sulle installazioni non conformi passibili di risanamento mediante riconfigurazione, per gli impianti da risanare mediante delocalizzazione ciascun concessionario deve presentare il Piano di Risanamento relativo agli impianti di propria competenza contestualmente con la presentazione del primo Programma annuale di cui all' art. 4 c. 1 lett. i).
2. La proposta di Piano di Risanamento mediante delocalizzazione deve prevedere le nuove ubicazioni puntuali per i siti che debbano essere trasferiti e, per ciascun nuovo sito, la documentazione di cui all' art. 10, oltre all' indicazione dei termini temporali entro i quali il concessionario intenderebbe effettuare la rilocalizzazione dell' impianto nella nuova sede, e la disattivazione e lo smantellamento di quelli esistenti da risanare.
3. I Piani di risanamento vengono autorizzati con le medesime procedure e modalità del Programma annuale, e la relativa autorizzazione fissa i definitivi termini temporali per la dismissione e lo smantellamento degli impianti da delocalizzare, nonché quelli per la realizzazione degli impianti sostitutivi.
4. In mancanza di presentazione del Piano di Risanamento, a cura di ciascun Concessionario deve essere resa al Comune dichiarazione della conformità alle disposizioni normative vigenti all' atto della presentazione del Programma Annuale di cui al precedente comma; tale dichiarazione fornisce anche l'

elenco e la localizzazione degli impianti eventualmente risanati mediante riconfigurazione, ove non si sia già provveduto attraverso la comunicazione di cui all' art. 31.

5. In assenza della presentazione del Piano di Risanamento o della dichiarazione di conformità, di cui ai precedenti commi, ovvero di pregresse comunicazioni conformi a quanto previsto all' art. 31, non può essere dato corso al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dal Programma annuale di competenza del Concessionario inadempiente.

#### **Art. 35**

##### **Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile**

1. In fase di primo impianto del Catasto di cui all' art. 15, la mancata o solo parziale comunicazione dei dati e delle informazioni cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo inibisce il rilascio dell' autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti in sede di Programma annuale in danno del Concessionario inadempiente, nonché dell' autorizzazione di qualsiasi altro intervento autorizzabile o ammissibile anche al di fuori della programmazione, fatti salvi gli interventi di risanamento e bonifica.

#### **Art. 36**

##### **Pendenze anteriori alla Pianificazione 2005**

1. Possono essere presentati singoli progetti relativi ad impianti già proposti in data anteriore alla pianificazione 2005 e non inseriti nel Programma annuale del 2005, che fossero incorsi in diniego dell' autorizzazione perché localizzati al di fuori dell' area di ricerca come delimitata in pianificazione.

#### **Art. 37**

##### **Presentazione del Programma per l' anno 2005**

1. Il termine ultimo per la presentazione del Programma di cui all' art. 3 c. 1 lett. g1) relativo all' anno 2005, ovvero per la presentazione delle proposte, relative al medesimo anno 2005, per la formazione del Programma secondo le modalità indicate all' art. 4, c.1 lett. g2), è fissato in 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nel periodo intercorrente tra l' approvazione del regolamento e la presentazione del programma annuale per il 2005 è possibile, a cura dei concessionari interessati, dare corso alla presentazione dei progetti relativi alle eventuali pendenze pregresse, alla presentazione delle istanze di riconfigurazione di impianti esistenti assoggettate ad autorizzazione, nonché all' esecuzione delle riconfigurazioni ammesse alla procedura della comunicazione ai sensi dell' art. 31.

#### **Art. 38**

##### **Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento**

1. I progetti relativi a singoli impianti e installazioni per i quali non sia stato formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo all' atto dell' entrata in vigore del presente Regolamento vengono approvati con le modalità ivi stabilite.

#### **Art. 39**

##### **Modulistica e cartografie di riferimento**

1. La modulistica e le cartografie di riferimento relative a:
  - Schede per il censimento degli impianti;
  - Individuazione delle zone della prima espansione residenziale di cui all' art. 18.
2. Le modifiche agli atti di cui al c. 1 sono tempestivamente comunicate ai concessionari, a cura del Comune.
3. Il presente regolamento sarà inoltre integrato con cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato e periurbano attraverso individuazione di aree omogenee da definire in base al diverso grado di attitudine - dall' assoluta idoneità alla più o meno condizionata vocazione - all' installazione di impianti fissi per la telefonia mobile, avendo a riferimento i seguenti fattori:
  - presenza di specifici vincoli di tipo urbanistico territoriale, ivi compresa l'appartenenza ad ambiti in prossimità di più ricettori sensibili, così come definiti ai sensi del precedente art. 4, c. 1 lett. i);
  - densità abitativa residenziale particolarmente elevata rispetto ai valori medi rilevati in zona urbana;
  - particolare concentrazione di ricettori sensibili, rispetto alla media riscontrabile in zona urbana;
  - densità di sorgenti d' emissione di onde elettromagnetiche nel campo delle radiofrequenze e microonde particolarmente elevata rispetto alla media della situazione del territorio urbanizzato;
  - entità dei valori fondo particolarmente elevati rispetto ai valori medi rilevati nel territorio urbanizzato;
4. Tali cartografie tematiche, da approvarsi quali parte integrante del presente Regolamento, saranno assunte a riferimento sia dai concessionari dei servizi di telefonia mobile per la formulazione delle proprie proposte concernenti siti puntuali ed aree di ricerca da inserire nei programmi annuali successivi alla loro approvazione, sia dal Comune per gli adempimenti istruttori relativi ai programmi annuali e a siti puntuali, tanto se attuativi di aree di ricerca, quanto se proposti fuori programma, ai sensi del precedente art. 27.
5. L' elaborazione delle cartografie tematiche di cui al comma 3 interverrà per successivi approfondimenti, e perciò in termini processuali, con riferimento al consolidarsi delle indagini di settore e delle attività di monitoraggio, e dovrà portare all' identificazione, almeno, di:
  - *aree di incompatibilità di insediamento di nuovi impianti fissi*, per contrasto col criterio di minimizzazione dell' esposizione di cui all' art. 3, c. 1, lett. a) ;
  - *aree di attenzione*, nelle quali l' insediamento di nuovi impianti può essere soggetto a limitazioni, o subordinato a specifiche verifiche e/o condizioni;
  - *aree particolarmente compatibili con l' insediamento di nuovi impianti fissi*, in quanto precipuamente caratterizzate da condizioni favorevoli nei confronti della realizzazione di nuove installazioni per la telefonia mobile.
6. Una prima definizione di tali Cartografie tematiche dovrà intervenire in tempo utile per l' istruttoria del Programma 2005.
7. Nell' ambito dell' individuazione delle zone territoriali omogenee di cui al c. 3 il Comune potrà procedere altresì all' identificazione di specifiche aree di proprietà comunale o di altre pubbliche amministrazioni per la localizzazione di impianti fissi, anche al fine di consentire, comunque nel rispetto dei limiti, criteri e vincoli di cui al presente Regolamento, l' allocazione delle installazioni strettamente necessarie alla copertura del segnale di ciascun gestore, quando il servizio per ragioni tecniche possa essere garantito solo investendo aree a minor grado di idoneità. Nelle zone meno idonee e/o di divieto possono essere altresì valutate proposte circa la copertura della domanda attraverso impianti microcellulari o altre microstazioni a basso impatto elettromagnetico e/o visivo.

Art. 40  
Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi della sezione provinciale dell'A.R.P.A., dell'A.S.L. ed, eventualmente, dell'I.S.P.E.L.S., in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art. 14 della Legge Quadro.
2. In relazione alle modalità ed alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano l'art. 15 della Legge Quadro e l'art. 213 del Codice.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli iniziali all'attivazione degli impianti e periodicamente con cadenza, almeno semestrale, effettuati di norma dalla sezione provinciale dell'A.R.P.A. su richiesta del Settore Ecologia ed Ambiente Comunale.
4. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione previsti dalla normativa statale, degli obiettivi di qualità di cui al presente Regolamento ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta di autorizzazione.
5. Oltre a quanto previsto al comma 2 il Comune sollecita gli Enti incaricati della funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti radioelettrici anche attraverso una rete di centraline utilizzate dagli organismi preposti al controllo ambientale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto attuato.
6. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.
7. In caso di superamento dei limiti e dei valori di campo elettromagnetico definiti dal Decreto attuato, il Comune impone ai Gestori l'obbligo di riconduzione immediata al rispetto dei limiti e dei valori previsti dalla normativa statale e regionale.
8. Il Comune, tramite il proprio ufficio Ecologia, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del Gestore, di tutte le misure di cautela relativa sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei rischi.

**Art. 41**  
**Norma transitoria**

1. Dopo la sua approvazione, il presente regolamento viene pubblicato con la cartografia relativa per un periodo di quarantacinque giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità per accedere agli atti è data notizia alla cittadinanza mediante avviso affisso all' Albo Pretorio del Comune, la pubblicazione sul sito internet del Comune, manifesti murali e pubblicazione sulla stampa locale.
2. I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, entro il termine di quarantacinque giorni di cui sopra, possono presentare osservazioni nei confronti del presente regolamento.
3. Nel periodo di pubblicazione il Comune convoca la conferenza degli enti gestori al fine di raccogliere suggerimenti di modifiche alle norme del presente regolamento.
4. Esaurito il periodo di pubblicazione come sopra specificato le osservazioni sono esaminate dal Consiglio Comunale che procede alla approvazione definitiva del regolamento comunale di gestione del corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio base per telefonia mobile e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.
5. Entro sette giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'ufficio competente predispone la cartografia tematica di cui all'art. 39.
6. La cartografia così redatta viene pubblicata come allegato del presente regolamento ed approvata come parte integrante del regolamento stesso dopo l'esame delle eventuali osservazioni e/o proposte di modifica di cui al comma 4 del presente articolo.

Art. 42

**Norma di salvaguardia**

1. Durante il periodo di pubblicazione del presente regolamento e fino alla sua definitiva approvazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, sono sospese le attività di installazione di nuovi impianti di telefonia mobile.